

concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonchè per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo ».

2. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: « titoli del debito pubblico » sono sostituite dalle parole « titoli di Stato ».

3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.

4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:

« In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimo-

strandando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere ».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

« 3-bis. « Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente ».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

« 3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano ».

7. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 ».

9. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrat-

tuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;

b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.

12. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.

13. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in

vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.

14. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sopprimere il comma 1.

47. 1. (ex 43. 91.)

Malavenda.

Al comma 1, capoverso 36, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I crediti di cui al presente comma possono essere assoggettati ad operazioni di conversione in materie e prodotti dei paesi debitori anche senza l'accordo tra i paesi creditori. I crediti così convertiti potranno essere ceduti da SACE a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia si applica il principio previsto dalla legge.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

47. 2. (ex 43. 48.)

Bono, Valensise, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I crediti SACE non scaduti alla data del 31 dicembre 1997, verranno con-

tabilizzati a bilancio al valore effettivo di mercato e non al valore del loro importo nominale.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

47. 3. (ex 43. 47.)
Bono, Valensise, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13 della legge n. 227 del 1977, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, dopo le parole: di cui al precedente articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: Una quota non inferiore al trenta per cento dell'intero ammontare del fondo è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a due miliardi di lire.

47. 4. (ex 43. 43.)
Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Apolloni.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

47. 6. (ex 43. 27.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 3.

47. 7. (ex 43. 95.)
Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 9. (ex 43. 24.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 10. (ex 43. 28.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 4.

47. 11. (ex 43. 96.)
Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5%, emesso con R.decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui al precedente comma, purché non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità. Tale termine di prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore.

47. 300.
Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con R.D.L 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente comma, purché non prescritti, di importo inferiore

a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sano rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.

47. 300. (nuova formulazione)
 Governo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

47. 12. (ex 43. 53.)
 Valensise, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 13. (ex 43. 29.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 6.

***47. 14.** (ex 43. 98.)
 Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

***47. 15.** (ex 43. 32.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 6.

***47. 16.** (ex 43. 54.)
 Bono, Armani, Valensise.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole da: e degli enti locali, fino a cooperazione economica internazionale.

47. 18. (ex 43. 23.)
 Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
 Bagliani, Roscia.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole: e degli enti locali.

47. 19. (ex 43. 31.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole: le infrastrutture.

47. 20. (ex 43. 30.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole: e la cooperazione economica internazionale.

47. 21. (ex 43. 41.)
 Stefani, Barral, Chiappori, Galli,
 Pittino, Apolloni.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire le parole: e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei Consorzi a cui esse partecipano con le seguenti: l'altra nell'interesse delle imprese artigiane e delle piccole imprese che partecipano ai Consorzi artigiani iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

***47. 22.** (ex 43. 87.e 43. 4.)
 De Ghislanzoni Cardoli, Danese,
 Masiero, Gastaldi.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire le parole: e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei Consorzi a cui esse partecipano con le seguenti: l'altra nell'interesse delle imprese artigiane e delle piccole imprese che partecipano ai Consorzi artigiani iscritti alla separata se-

zione dell'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

***47. 23.** (ex 43. 58. e 43. 59.)

Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli, Bono, Gasparri, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino, Valensise.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: prevalentemente e l'altra prevalentemente.

47. 24. (ex 43. 88.)

De Ghislanzoni Cardoli, Danese.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

***47. 26.** (ex 43. 55., 43. 56. e 43. 57.)

Armani, Bono, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

***47. 28.** (ex 43. 5.)

Masiero, Gastaldi.

Sopprimere il comma 7.

47. 29. (ex 43. 99.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

47. 30. (ex 43. 100.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente al disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (AC 4355), alla tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:

1998 — 75 miliardi;

1999 — 50 miliardi;

2000 — 25 miliardi.

47. 31. (ex 43. 71.)

Paissan, Scalia.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

47. 32. (ex 43. 26. e 43. 75.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 10.

***47. 33.** (ex 43. 102.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

***47. 34.** (ex 43. 74.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti commi:

10-bis. Al fine di assicurare con la necessaria tempestività ed efficienza l'adeguatezza dei mezzi, dei materiali e delle strutture alle esigenze dello strumento militare, agli ispettori logistici di forza armata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

10-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 74 del regio-decreto 31 dicembre 1928, o 3458, all'articolo 154 del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 ed ogni altra norma legislativa o regolamentare che individui gli organi competenti all'attribuzione di stipendi e pensioni al personale militare possono essere modificate con decreto del Ministro della difesa, avuto riguardo alle esigenze organizzative delle singole Forze armate.

10-*quater*. Il Ministro della difesa, sulla base delle esigenze derivanti dalla nuova configurazione ordinativa della forza armata di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed gli articoli 1 e 2 della legge 18, febbraio 1995, o. 25, e autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del servizio lavori infrastrutturali delle forza armata, ivi compreso il servizio del Genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, 0.365 ed anche in deroga allo stesso. Il decreto dovrà consentire l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove esigenze delle forza armata ed ispirarsi ai criteri di semplificazione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e di razionalizzazione delle strutture.

47. 35. (ex 43. 77.)

Aleffi.

Sopprimere il comma 11.

47. 36. (ex 43. 103.)

Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: impiegati ed operai aggiungere le seguenti: disaggregato per regioni geografiche e

47. 50. (ex 43. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 13.

47. 37. (ex 43. 105.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 14

***47. 39.** (ex 43. 36.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 14

***47. 51.** (ex 43. 106.)

Malavenda.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta peraltro esclusa, in assenza di specifica modifica normativa, la possibilità del Ministero di impedire, bloccare o sospendere l'emissione dei titoli obbligazionari che rispettino le condizioni poste all'articolo 35 della citata legge.

47. 40. (ex 43. 35.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, aggiungere il seguente periodo: Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare".

***47. 41.** (ex 43. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, aggiungere il seguente periodo: Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare".

***47. 43.** (ex 43. 8.)

Masiero, Gastaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. All'articolo 33, comma 6, della legge n. 317 del 1991, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché del presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo precedente.

47. 52. (ex 43. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Pagliarini.

All'articolo 47, aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis) Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

47. 60.

Il Governo.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

"ART. 47-bis.

(Vendita sottocosto).

1. Al fine di evitare l'alterazione dei valori dell'offerta e di evitare distorsioni sul mercato dei beni di largo consumo, nonché al fine di salvaguardare il principio di correttezza professionale nei rapporti tra imprenditori concorrenti è considerato atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del c.c. ogni forma di vendita sottocosto di prodotti di largo consumo che avvenga direttamente nei confronti dei consumatori finali di tali prodotti e che sia

posta in essere al di fuori di iniziative promozionali.

2. Per vendita sottocosto si intende la vendita di un prodotto al di sotto del suo costo medio variabile per l'impresa che lo vende. Il costo medio variabile si presume, salvo prova contraria, corrispondente al prezzo risultante dalle fatture di acquisto del prodotto."

47. 01. (ex 43. 02. e 43. 01)

Bono, Valensise, Landi.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello

Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indica-

zione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quer. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non

possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 9)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

(Disposizioni varie).

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di tra-

sporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda « Gestione dell'infrastruttura » della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.

2. È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero

quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni ».

7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di

grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

10. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: « I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria ». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi anche ». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

11. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: « Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla con-

venzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte ».

12. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo: contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro.

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: « fatturate sulla base dei relativi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « fatturate dai gestori dei servizi ».

14. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

15. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole da: « e da approvarsi » fino alla fine del comma;

b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « , entro i limiti massimi della tariffa medesima, » e le parole: « , mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie »;

c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: « minima ».

16. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

17. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: « società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, » sono inserite le seguenti: « ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Sopprimere il comma 1.

48. 2. (44. 175.)

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica inserire le seguenti: acquisto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 15. (44. 29.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: basate su parametri di redditività con: basata sulla residua durata economica utile del bene.

48. 16. (44. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Faustini, Roscia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, all'articolo 10, dopo le parole: "di amministrazioni pubbliche" aggiungere le seguenti: "dell'associazione nazionale amministratori condomini e immobili (A.N.A.C.I.) e F.I.A.I.P".

48. 17. (44. 144.)

Apolloni, Balocchi, Giancarlo
Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'Autostrada del Brennero spa accantona, in base al proprio piano finanziario ed economico, tutti i proventi, ad esclusione di quelli necessari alla gestione, alla manutenzione, all'adeguamento della attuale rete autostradale ai più alti standard di sicurezza europei, al rinnovo tecnologico e alla remunerazione del capitale sociale in misura non superiore del 5 per cento del valore nominale del capitale stesso, in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici entro il 31 dicembre 1998, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

A decorrere dal 1 gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

48. 113.

La Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastrutture ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti, entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

48. 113 (Nuova formulazione)

La Commissione.

Alla fine del comma 1 aggiungere:

Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti, ed alla Conferenza di produzione delle ferrovie

dello Stato, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.

48. 120-bis (Nuova formulazione).

Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione dell'Autostrada del Brennero s.p.a. è prorogata di 35 anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 in base a un piano finanziario ed economico, di durata pari a quella della concessione, da presentarsi da parte della società concessionaria entro il 30 giugno 1998. Il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre, a partire dal 1999, un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. Il piano finanziario ed economico determina i fondi da destinarsi:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) all'adeguamento della rete autostradale ai più alti standard europei;

c) al rinnovo tecnologico.

Il piano contiene le proposte per le tariffe autostradali e sarà aggiornato ogni quinquennio, con la stessa procedura della sua approvazione. I dividendi erogati non possono superare il 5 per cento del valore nominale del capitale conferito dai soci e il 5 per cento dell'utile lordo prima delle imposte. L'assemblea dei soci determina la quota dell'utile non distribuito da accantonare in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie da realizzarsi tramite la società concessionaria e la società S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia s.p.a. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà con le procedure definite per l'aggiornamento del piano economico e finanziario, sentita la società concessionaria e

previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

44. 180. Nuova formulazione

Zeller, Widmann, Brugger, Detomas.

Sopprimere il comma 3.

48. 3. (44. 177.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

48. 4. (44. 178.)

Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: per il 1997 con le seguenti: per la media aritmetica tra il 1996 e 1997.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 18. (44. 27.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 4, dopo le parole: incrementi di costi aggiungere le seguenti: , ovvero decremento dei medesimi in virtù delle quotazioni di mercato delle materie prime di acquisto.

48. 19. (44. 28.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 5.

***48. 1.** (* 44. 15.)

Mammola.

Sopprimere il comma 5.

***48. 5.** (* 44. 179.)

Malavenda.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio.

48. 20. (44. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel caso in cui la sezione elettorale abbia sede in edificio scolastico e ciò comporti in occasione delle consultazioni in atto la sospensione dell'attività didattica, l'ufficio di scrutatore è assunto obbligatoriamente dai componenti il corpo docente in servizio presso la scuola od istituto sino a concorrenza del numero necessario per la costruzione degli uffici di sezione. Al tal fine, l'autorità responsabile, comunica al sindaco del comune, entro il quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi, l'elenco del personale docente, dipendente dello Stato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in servizio presso le scuole interessate dalla sospensione dell'attività didattica. Con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si provvede al sorteggio tra gli insegnanti compresi nell'elenco del numero di scrutatori occorrenti per la costituzione degli uffici di sezione, ed alla notifica ai sorteggi della nomina. Nel caso di insufficiente numero di nominativi, all'integrazione si procede in applicazione del disposto della legge 95/1989, come modificata dalla legge 53/1990. Lo svolgimento dei compiti connessi all'ufficio di scrutatore, per il personale docente, costituisce debito di servizio, e non può costituire oggetto di retribuzione aggiuntiva o di corresponsione di onorari comunque denominati.

48. 150.

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 8.

48. 9. (44. 182.)

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 21. (* 44. 26.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno *aggiungere le seguenti:* e del Ministero della difesa.

48. 22. (44. 24.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: Ministri dell'interno e di grazia e giustizia *aggiungere le seguenti:* e sentita la conferenza Stato, città, e autonomie locali.

48. 23. (44. 23.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: In ogni caso resta ferma la ripartizione degli oneri fissata dall'articolo 17 della legge n. 136 del 1976.

48. 24. (44. 25.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 25. (44. 30.)

Bagliani, Giorgetti, Roscia.